



TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA

Sezione Fallimentare

Il giudice, visto il ricorso proposto ai sensi dell'art. 14 ter L. 3/2012 in data 17-7-2019 da Valentina Corti, assistita dagli avv. Eleonora Giuliani e Fabrizio Mirko, rubricato al n. 16/2019; visto il ricorso proposto ai sensi dell'art. 14 ter L. 3/2012 in data 17-7-2019 da Paolo Cipriani, assistito dagli avv. Eleonora Giuliani e Fabrizio Mirko, rubricato al n. 17/2019; rilevato che le due procedure hanno ad oggetto, quale principale cespite da liquidare, un immobile in comproprietà tra i due ricorrenti, ex coniugi, e che anche pressochè tutti i debiti sono comuni; vista l'attestazione ai sensi dell'art. 14 comma III del professionista designato dall'OCC di Lucca dr. Daniele Baroni, depositata il 13-9-2019 in ognuna delle due procedure; riunisce alla procedura n. 16/2019 la n. 17/2019, pur restando le due masse attive e passive separate; rilevato che i ricorrenti si impegnano espressamente alla liquidazione del loro patrimonio comune, costituito dalla comproprietà, in parti uguali, di un immobile sito in Pietrasanta (LU), via Fornacione n. 36, oggetto della procedura esecutiva immobiliare n. 251/2016, e per il quale producono offerta d'acquisto dei signori Donati e Cecchini; rilevato che il solo Cipriani è altresì proprietario del 50% della nuda proprietà di un immobile in Pietrasanta, fraz. Valdicastello Carducci, Via Valdicastello n. 216, che si impegna a liquidare con procedura competitiva, mediante giudizio di divisione, ove non pervenga offerta d'acquisto cauzionata da parte del comproprietario; rilevato che le quote sociali della VPC s.r.l.s., di proprietà di entrambi non hanno alcun valore commerciale; che nessuno dei due ricorrenti è proprietario di beni mobili registrati con apprezzabile valore commerciale; che il solo ricorrente Cipriani è proprietario dell'autovettura Nissan Micra tg. BH47473, immatricolata nel 2005, che non ha un apprezzabile valore commerciale e può pertanto essere esclusa dalla liquidazione; rilevato che attualmente il reddito della ricorrente è costituito da uno stipendio di circa €. 850,00 mensili, cosicchè la quota di €. 100,00 mensili che pone a disposizione dei creditori appare congrua, ed il residuo importo è necessario per il mantenimento suo e della sua famiglia; rilevato che il ricorrente Cipriani dispone di uno stipendio di €. 1600,00 mensili, cui va aggiunto quello di €. 700,00 mensili della compagna convivente Yolanka Da Prato, cosicchè la quota del suo stipendio mensile da porre a disposizione dei creditori va determinata in €. 200,00 mensili; ritenuta la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 14 ter cit., e verificata l'assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni; dichiara aperta la procedura di liquidazione, e nomina liquidatore il dr. Daniele Baroni;



dispone che, fino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

rilevato che l'immobile sopra descritto di cui i ricorrenti sono pieni ed esclusivi comproprietari in quote uguali è oggetto di esecuzione immobiliare n. 251/2016 di questo ufficio;

che l'offerta d'acquisto sopra descritta non è irrevocabile né cauzionata, per cui non può essere posta a base di procedura competitiva;

che poiché appare più conveniente per la celere liquidazione, dispone che il liquidatore, ai sensi dell'art. 14 novies L.3/2012, subentri nella procedura esecutiva, ed attesa la garanzia costituita dalla trascrizione del pignoramento esonera il liquidatore dalla trascrizione del presente decreto limitatamente a tale immobile;

dispone che il liquidatore provveda a tale adempimento per la quota del 50% di nuda proprietà in capo al ricorrente Cipriani del bene immobile sito in Pietrasanta, sopra indicato;

stabilisce nella misura di €. 100,00 mensili la quota della retribuzione della ricorrente Corti da destinare al soddisfacimento dei creditori, autorizzandola a trattenere il residuo per il mantenimento suo e della sua famiglia;

stabilisce nella misura di €. 200,00 mensili la quota della retribuzione del ricorrente Cipriani da destinare al soddisfacimento dei creditori, autorizzando a trattenere il residuo per il mantenimento suo e della sua famiglia;

dispone la pubblicazione della domanda e del presente decreto nell'apposita area dedicata ai piani di composizione da sovraindebitamento della CCAA di Lucca nonché sul sito internet del Tribunale di Lucca.

Lucca 17 settembre 2019.

Il Giudice
Dr. Giacomo Lucente

